

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1249

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1988

Norme sul soggiorno degli stranieri extra-comunitari, degli apolidi, dei nomadi e dei rifugiati politici in territorio italiano

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di integrare la legge n. 943 del 30 dicembre 1986, e di estendere i campi di applicazione della normativa dove la predetta legge è carente.

In particolare, questo disegno di legge vuole affrontare i problemi dei flussi migratori in modo certo e definibile degli extra-comunitari, la regolamentazione degli immigrati in Italia dopo l'entrata in vigore della legge n. 943, la modifica del meccanismo di regolamentazione che è stato oggetto di numerose proroghe fino a quella stabilita dalla legge 16 marzo 1988, n. 81, a tutto il 30 settembre 1988, la identificazione dello straniero, la presa d'atto del lavoro ambulante, la costituzione di cooperative commerciali e di

altro tipo, l'applicazione dei punti qualificanti della «943» ancora disapplicata dopo un anno e mezzo dalla sua promulgazione, la effettiva tutela degli immigrati, la risoluzione del problema della «riserva geografica» concernente lo status di rifugiato politico, la concessione del voto con elettorato attivo e passivo agli immigrati, l'adozione della cittadinanza italiana, la prevenzione del razzismo, la situazione dei nomadi sia con cittadinanza italiana che estera, la definizione di una campagna culturale per agevolare la collaborazione e la integrazione degli immigrati in una società che si avvia a diventare sempre più multirazziale, multietnica, multireligiosa.

Onorevoli colleghi! L'Italia ha ratificato con legge 4 agosto 1955, n. 848 (*Gazzetta Ufficiale*

24 settembre 1955, n. 221) la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che s'ispira ai principi proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

La Convenzione (n. 143) dell'OIL, del 24 giugno 1975, ratificata dall'Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato politico, ponendo, come è noto, una clausola di riserva geografica assai restrittiva: in pratica solo i cittadini provenienti dall'Europa Orientale vengono accolti come profughi (resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 722 del 24 luglio 1954).

Il Documento della Confederazione europea dei sindacati di Monaco (maggio 1979).

La Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

I documenti sopracitati recitano:

Dichiarazione dei diritti dell'uomo

Preambolo. - (*Omissis*). Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo.

Articolo 1. - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2. - Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Articolo 13. - Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese - incluso il proprio - e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14. - Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Articolo 23. - Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste

e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad uguale retribuzione per eguale lavoro.

Articolo 26. - Ogni cittadino ha diritto alla istruzione (*omissis*).

Convenzione dell'OIL del 24 giugno 1975

Articolo 3. - Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune (*omissis*):

a) per sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori migranti;

b) contro le organizzazioni di movimenti illeciti o clandestini di lavoratori migranti, ai fini dell'occupazione, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, o in transito attraverso lo stesso, e contro coloro che impiegano lavoratori i quali siano immigrati in condizioni illegali, per prevenire ed eliminare gli abusi.

Articolo 8. - A condizione di avere risieduto legalmente nel paese ai fini della occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sè, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro.

Egli dovrà quindi usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali (*omissis*).

Articolo 9. - Nulla, nella presente convenzione, vieta ai membri di concedere alle persone che risiedono o lavorano illegalmente nel paese il diritto di rimanervi e di esservi legalmente occupate.

Documento della Confederazione europea dei sindacati (Congresso di Monaco, maggio 1979)

Articolo 3. - Nella maggior parte dei nostri paesi, gruppi di lavoratori - uomini e donne - sono ogni giorno vittime di discriminazione, ineguaglianze, ingiustizie e razzismo.

Le leggi di certi paesi hanno carattere discriminatorio nei confronti dei lavoratori immigrati. L'incoraggiamento al rientro è

sindacalmente inaccettabile se non si fonda sulla libera scelta dell'immigrato e se determina la perdita dei diritti acquisiti.

Articolo 4. - Si è inoltre sviluppato il traffico illegale della manodopera straniera. Un numero elevato di questi lavoratori, la cui posizione è irregolare, vengono sottoposti a misure di espulsione, mentre i veri responsabili non vengono sempre perseguiti o puniti con il dovuto rigore.

Articolo 8. - La CES ribadisce che la libera circolazione è un diritto fondamentale (*omissis*).

Articolo 11. - Occorre evitare che i lavoratori stranieri vengano considerati come una «riserva» di manodopera che si chiama o si rinvia in funzione dei bisogni congiunturali, senza prendere misure di coordinamento dei flussi migratori e concludere accordi tra i paesi interessati che diano garanzie sociali reali ai lavoratori. In ogni caso, il rientro dei lavoratori immigrati deve essere il risultato di una loro libera decisione, mentre spetta alle organizzazioni sindacali vigilare sull'esercizio di questa libertà.

Articolo 13. - L'apprendimento della lingua e l'alfabetizzazione sono una necessità sociale (*omissis*).

Occorrono pertanto strutture adeguate, accordi specifici e contratti collettivi che prevedano corsi di alfabetizzazione di lingua del paese di accoglimento (*omissis*).

Articolo 16. - Bisogna evitare la formazione di ghetti, problema particolarmente grave nelle grandi città. Quindi va attuata una politica della casa che tenga conto dei bisogni non solo della popolazione autoctona, ma anche della popolazione immigrata.

Articolo 18. - Si deve lottare contro tutte le forme di razzismo, alimentate ed accentuate dalle proporzioni assunte dalla crisi economica. È assolutamente necessario far conoscere e comprendere alle popolazioni locali, sia le difficoltà e i sacrifici affrontati dalla emigrazione, sia i diversi costumi e culture con i quali esse sono chiamate e convivere.

Articolo 20. - (*Omissis*). La CES ricorda che l'ottenimento della cittadinanza del paese di accoglimento va facilitata ai lavoratori emigrati che lo desiderano, anche perchè la multipli-

cazione dei Comitati consultivi a livello locale non è una soluzione al problema dell'esercizio reale dei diritti politici, civili e culturali.

Per quanto riguarda il diritto di voto è necessario operare affinché i lavoratori immigrati che risiedono da un certo tempo nel paese di accoglimento possano partecipare alle elezioni locali, il che permetterebbe loro di essere rappresentati nelle varie istanze locali a carattere sociale, culturale e formativo.

Costituzione della Repubblica italiana

Articolo 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e sociali.

Articolo 10. - Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Onorevoli colleghi! Queste enunciazioni di principio, adottate dallo Stato italiano, sono tuttavia rimaste in gran parte lettera morta. Questo disegno di legge intende dare concreta attuazione alle norme precettive ricordate anche al di là della giurisdizione, perchè i principi della solidarietà umana si impongono sopra a tutto e non può essere indifferente a un mondo che sempre più vede grandi migrazioni individuali e collettive causate dalla mancanza di risorse nei paesi del terzo e quarto mondo, provocate dalla mancata industrializzazione di questi paesi anche per procurarsi mano d'opera dequalificata e a basso costo.

Onorevoli colleghi! Ricordiamoci che nel 2000 per ogni posto di lavoro in Europa se ne presenteranno 64 nei paesi africani e che pertanto la convivenza e l'integrazione razziale si impongono a chi guarda al futuro e intende evitare i traumi di una trasformazione epocale della società destinata a mutare radicalmente con la presenza di etnie e culture alternative.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DEGLI STRANIERI EXTRA-COMUNITARI

Art. 1.

(Definizione di straniero)

1. Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extra-comunitari, dimorano nel territorio della Repubblica italiana per motivi di lavoro e/o studio e/o politici.

CAPO I

DEGLI IMMIGRATI PER MOTIVI DI LAVORO

Art. 2.

(Ingresso)

1. Possono entrare nel territorio dello Stato italiano gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente e muniti di visto di ingresso rilasciato dalle Autorità consolari o diplomatiche italiane ubicate nel Paese in cui risiede la persona che richiede il visto.

2. Il visto di ingresso deve essere rilasciato entro un mese dalla richiesta alle Autorità consolari italiane.

Art. 3.

(Soggiorno e residenza)

1. Agli stranieri entrati in Italia per motivi di lavoro viene rilasciato dalle Prefetture un permesso di soggiorno valido per un anno. Entro la scadenza del permesso di soggiorno,

lo straniero dovrà aver fissato la propria residenza nel territorio nazionale. A norma dell'articolo 43 del codice civile, la residenza è intesa come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

2. Ottenuta la residenza e il documento anagrafico di identità, non si rende necessario prorogare il permesso di soggiorno.

3. Lo straniero in regola con il permesso di soggiorno usufruisce degli stessi diritti riservati ai cittadini italiani per l'accesso alle case di edilizia sociale.

4. I comuni, le province, le Regioni, sono tenute comunque ad attivarsi per fornire agli stranieri alloggi confacenti alle loro necessità, contemporaneamente alla soddisfazione delle necessità dei nuclei familiari di cittadini italiani senza casa.

5. Ove necessario, il sindaco può requisire gli alloggi sfitti ed assegnarli in uso ai nuclei familiari sia italiani che stranieri, stabilendo, se ne esistono le condizioni, canoni di affitto equi in base alle disponibilità economiche dei locatari.

Art. 4.

(Sanatoria)

1. Gli stranieri che vivono in Italia all'entrata in vigore della presente legge, provvisti di passaporto o di documento equipollente, anche scaduto, devono richiedere alle prefetture il permesso di soggiorno della durata di un anno e devono regolarizzare la propria posizione secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Gli stranieri che si trovano in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge e sono privi di passaporto o altro documento equipollente, si devono fare identificare davanti alle prefetture mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di testimonianze (minimo due) di cittadini o stranieri provenienti dallo stesso Stato dello straniero che chiede l'identificazione.

3. Ottenuta l'identificazione, il prefetto rilascia allo straniero il permesso di soggiorno per la durata di un anno e vale quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 5.

(Cittadinanza)

1. La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica su richiesta dello straniero che risiede da almeno due anni nel territorio della Repubblica italiana.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, che delibera in proposito, la cittadinanza italiana viene concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un interesse dello Stato.

Art. 6.

(Lavoro dipendente)

1. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno possono iscriversi nelle liste di collocamento dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della località in cui soggiornano.

2. Vengono riconosciuti agli stranieri iscritti gli stessi diritti spettanti ai cittadini italiani in materia di avviamento al lavoro.

3. Gli stranieri disoccupati vengono dotati di tesserino di disoccupazione.

4. Gli stranieri assunti con regolare procedura di avviamento al lavoro, vengono dotati di libretto di lavoro.

Art. 7.

(Lavoro ambulante)

1. Gli stranieri possono esercitare il commercio ambulante se muniti di uno speciale patentino rilasciato dalle prefetture, valido per un anno, a partire dalla data di entrata in Italia, oppure, se già vi risiedevano, a partire dalla concessione del permesso di soggiorno da parte delle prefetture.

2. Allo scadere della validità del patentino, lo straniero, che nel frattempo deve avere fissata la propria residenza, a norma dell'articolo 3, comma 1, della presente legge, se

intende continuare l'attività autonoma di vendita o di altra specie, si deve munire della licenza commerciale, a norma delle leggi in vigore per il commercio ambulante e per il commercio fisso, al dettaglio e/o all'ingrosso.

3. Gli stranieri in possesso della residenza possono formare cooperative di lavoro a norma delle leggi in vigore.

Art. 8.

(Professioni)

1. Gli stranieri che sono in possesso della cittadinanza italiana possono esercitare le professioni libere, se in possesso dei titoli di studio riconosciuti dalle autorità accademiche e universitarie italiane.

Art. 9.

(Ricongiunzione)

1. Gli stranieri in possesso della residenza possono ricongiungere presso di sé i familiari che siano a loro carico.

Art. 10.

(Assistenza sanitaria)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ha diritto alla assistenza sanitaria nazionale gratuita, se non svolge alcuna attività.

2. Se svolge lavoro dipendente, per cui deve essere regolarizzato con il versamento dei contributi all'INPS, è soggetto alla normativa in vigore per i dipendenti italiani.

3. Lo straniero che esercita attività autonoma, in possesso della residenza, è soggetto alle norme che riguardano il versamento dei contributi per il commercio e l'artigianato.

4. Lo straniero, anche in possesso della residenza, ma che non svolge alcuna attività, nè dipendente, nè autonoma, ha diritto alla assistenza nazionale gratuita.

5. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono valide anche al fine dei

ricoveri ospedalieri e delle prestazioni diagnostiche e ambulatoriali presso le USL di competenza territoriale.

Art. 11.

(Associazioni)

1. Gli stranieri, in possesso del permesso di soggiorno, hanno diritto a costituire proprie associazioni culturali, ricreative, sportive, eccetera, alle quali lo Stato riconosce rappresentatività giuridica, ove ne sia fatta richiesta.

Art. 12.

(Consultori)

1. Ai fini dell'accoglimento degli stranieri e delle informazioni per la loro integrazione in Italia, viene costituito, a livello territoriale, dal comune o dalla provincia, il Servizio per la tutela degli stranieri e delle loro famiglie.

2. I servizi di cui al comma 1, del presente articolo sono composti da:

a) un rappresentante del comune o della provincia in cui risiede il Centro di accoglimento;

b) un rappresentante del nucleo di stranieri per ogni etnia sociale;

c) un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

d) un rappresentante dell'unità sanitaria di base;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno.

Art. 13.

(Diritto di voto amministrativo)

1. Agli stranieri in possesso della residenza viene garantito il diritto di voto per l'elezione dei Consigli comunali e provinciali nonché la possibilità di candidarsi e di essere eletti, qualora ricorrano le condizioni di eleggibilità previste per i cittadini italiani.

Art. 14.

(Elezioni politiche e regionali)

1. Con la cittadinanza si acquisisce il diritto sopracitato, dopo due anni di residenza in Italia.

Art. 15.

(Istruzione)

1. Ai figli degli stranieri viene garantito il diritto allo studio e alla istruzione gratuita, compreso l'insegnamento della lingua materna e della cultura originaria.

Art. 16.

(Corsi di lingua italiana)

1. Lo Stato finanzia l'organizzazione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri, cui vengono riconosciute le «150 ore» e i diritti già previsti per i lavoratori italiani.

Art. 17.

(Corsi di qualificazione)

1. Per gli stranieri disoccupati vengono organizzati corsi di qualificazione e riqualificazione per facilitare il loro inserimento nel mercato del lavoro italiano o del paese di origine.

Art. 18.

(Tutela giuridica)

1. Nei procedimenti giudiziari per la tutela degli stranieri possono partecipare, come parte civile, le associazioni degli immigrati riconosciute secondo quanto disposto dall'articolo 12 della presente legge.

Art. 19.

(Razzismo)

1. Ogni offesa o discriminazione per ragioni razziali è punita con la reclusione fino a cinque anni.

2. Nel caso che l'atto discriminatorio sia compiuto dal titolare di un pubblico esercizio, l'autorità amministrativa procederà alla revoca della licenza per la durata minima di un anno.

CAPO II

DEI RIFUGIATI POLITICI

Art. 20.

(Definizione)

1. Sono considerati «rifugiati politici» coloro che nei propri Paesi di origine o di provenienza, non godono delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 21.

(Abrogazione)

1. La «riserva geografica» che lo Stato italiano aveva posto all'atto della ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951, con legge n. 722 del 24 luglio 1954, si intende abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

(Diritto di asilo)

1. In conseguenza, hanno diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana gli stranieri perseguitati per ragioni politiche, razziali, religiose, etniche, sessuali e per ogni altro motivo che costituisca discriminazione di qualsiasi genere.

Art. 23.

(Esclusione)

1. Non hanno diritto all'asilo coloro che appartengono a formazioni politiche neofasciste, neonaziste, razziste o di analoga ispirazione ideologica, nè coloro che si siano resi responsabili di crimini contro l'umanità, sia in pace che in guerra.

Art. 24.

(«Status» di rifugiato politico)

1. Il riconoscimento del diritto d'asilo attribuisce allo straniero lo stato di rifugiato politico. Come tale ha diritto alla iscrizione anagrafica nel comune dove intenda stabilire la residenza.

2. Dopo due anni di residenza, il rifugiato ha diritto alla cittadinanza italiana.

Art. 25.

(Diritti)

1. Al rifugiato viene rilasciato un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nonché il libretto di lavoro, alle condizioni previste dalla normativa in vigore per i cittadini italiani.

2. Nell'esercizio di attività autonome, al rifugiato sono applicate le disposizioni vigenti per i cittadini della Repubblica italiana.

3. Qualora sia privo di lavoro, viene iscritto nelle liste di collocamento presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 26.

(Assistenza)

1. Qualora sia sprovvisto di mezzi, sono a carico dello Stato italiano le spese sociali ed assistenziali nonché l'alloggio in edifici affittati o requisiti.

2. A questo impegno di spesa fa fronte il Fondo di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, per quanto riguarda i richiedenti asilo provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

Art. 27.

(Accertamento)

1. Il riconoscimento di «rifugiato politico» viene accertato da una Commissione paritetica nella quale sono rappresentati:

- a) il Ministero dell'interno;
- b) il Ministero degli affari esteri;
- c) Amnesty international;
- d) l'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati).

2. Al fine di attuare l'esame delle pratiche nel più breve tempo possibile si raccomanda la creazione e il parallelo funzionamento di più Commissioni.

Art. 28.

(Silenzio-assenso)

1. Trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di asilo politico, senza che la Commissione paritetica si sia pronunciata, allo straniero è riconosciuto lo *status* di rifugiato in base al principio del «silenzio-assenso».

Art. 29.

(Ricongiungimento familiare)

1. Ai rifugiati politici viene concesso il diritto al ricongiungimento familiare e al sostentamento dei familiari in caso di bisogno.

Art. 30.

(Impugnazione)

1. La decisione relativa al riconoscimento dello *status* di rifugiato può essere impugnata, dal richiedente, davanti al tribunale del luogo in cui lo straniero intende fissare, anche temporaneamente, la sua residenza, oppure, in mancanza di tale indicazione, davanti al tribunale civile di Roma.

TITOLO II
DEGLI APOLIDI

Art. 31.

(Definizione)

1. Sono considerati «apolidi» coloro che sono privi di cittadinanza di qualsiasi Paese.

Art. 32.

(Normativa)

1. Gli apolidi sono soggetti alla normativa prevista per gli stranieri extra-comunitari di cui al capo I, articoli 3 e seguenti.

Art. 33.

(Rifiuto della cittadinanza)

1. Gli apolidi che rifiutano la cittadinanza italiana non godono dei diritti previsti dall'articolo 32 del presente titolo II.

2. In tal caso devono lasciare il territorio italiano e sono accompagnati alla frontiera del Paese da loro scelto.

TITOLO III
DEI NOMADI

Art. 34.

(Definizione)

1. Sono considerati «nomadi» coloro che sono privi sia del domicilio che della residenza e risiedono, continuativamente o temporaneamente, sul territorio italiano.

Art. 35.

(Soggiorno)

1. I nomadi, in possesso della cittadinanza di qualsiasi Paese, possono entrare in territo-

rio italiano e soggiornarvi per un periodo di tempo illimitato.

Art. 36.

(Campi di sosta)

1. È incombenza dei comuni, delle provincie e delle Regioni la messa in opera di campi di sosta attrezzati con i servizi essenziali (acqua, luce, servizi igienici adeguati al numero dei posti di capienza dei campi eccetera) in aree provviste di collegamenti con mezzi di trasporto ai centri abitati, se tali aree sono dislocate fuori di detti centri.

Art. 37.

(Corsi di lingua)

1. Le Regioni finanziano corsi di lingua italiana per i nomadi con cittadinanza straniera, anche presso gli stessi campi sosta.

Art. 38.

(Diritto allo studio)

1. Per i figli degli stranieri viene garantito il diritto allo studio e alla istruzione gratuita, compreso l'insegnamento della lingua materna e della cultura originaria.

Art. 39.

(Questua)

1. Sono abrogati gli articoli del codice penale che proibiscono la questua, a partire dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

(Divieto per i minori)

1. È vietata la questua e l'accattonaggio dei minori di anni quattordici e degli adulti accompagnati da minori di anni quattordici.

Art. 41.

(Vendita)

1. È ammessa la vendita di prodotti dell'artigianato dei nomadi al pubblico al di fuori della normativa fiscale e tributaria delle leggi italiane.

Art. 42.

(Contributo)

1. Gli enti istitutori dei campi sosta attrezzati possono chiedere agli occupanti dei campi un contributo economico in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare.

Art. 43.

(Competenza giurisdizionale)

1. I nomadi residenti sul territorio italiano e sono soggetti, per qualsiasi controversia civile o penale, alle norme dell'ordinamento giudiziario italiano e sottoposti ad esse per qualsiasi violazione che comporti pene detentive o pecuniarie o di altro genere.

Art. 44.

(Ricorso in giudizio)

1. In caso di ricorso in giudizio, possono accedere ai gradi superiori della magistratura italiana.

Art. 45.

(Rapporti tra cittadini italiani e stranieri)

1. I rapporti tra cittadini italiani e stranieri con altra cittadinanza sono soggetti alle leggi dello Stato italiano.

TITOLO IV
DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 46.

(Finanziamento)

1. Per finanziare le spese, ove non previste nei singoli articoli della presente legge, si farà ricorso al Fondo per i Paesi in via di sviluppo.

TITOLO V
DELLE NORME ATTUATIVE

Art. 47.

(Norme di attuazione)

1. Le norme di attuazione della presente legge verranno emanate dal Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.